



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Comprensivo Statale di Via Acerbi

Via Acerbi 21 – 27100 Pavia Tel: 0382-467325 Fax: 0382-568378 c.f. 96069460184  
e-mail: [pvic82500d@istruzione.it](mailto:pvic82500d@istruzione.it) e [pvic82500d@pec.istruzione.it](mailto:pvic82500d@pec.istruzione.it) sito web: <http://www.paviaquarto.gov.it>  
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFB6F9

CIG: ZAD25E7EAD

Contratto relativo alla fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro (ex art. 18 d.lgs. 9.4.2008 n. 81) tramite "Medico competente" per il periodo dal 24 novembre 2018 al 23 novembre 2019 ai sensi del d. lgs 81/2008 e ss. mm.ii.

#### TRA

L'Istituto Comprensivo di Via Acerbi 21 – Pavia di seguito chiamato "Amministrazione Scolastica", CF 96069460184, nella persona del Dirigente Scolastico suo legale rappresentante pro-tempore prof.ssa Luisa Rimini, nata a Parma (PR) l'11/02/1963 C.F. RMNLSU63B51G337J, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto medesimo,

#### E

lo Studio medico associato Ferrari Martinoli - codice fiscale e partita IVA 02495700185 - con sede legale in Viale Montegrappa, 8/A -27100 Pavia di seguito denominato Contraente.

#### PREMESSO

- che l'Amministrazione Scolastica, ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 81/08) ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
- che la normativa prevede la necessità di avvalersi di un medico definito "competente", in virtù del possesso dei titoli indicati dagli art. 2 e 38 del D.Lgs. 81/08;

#### VISTI

- la richiesta di preventivo prot. n. 9561 del 22/11/2018;
- il preventivo dello studio medico associato Ferrari Martinoli prot. 9603 del 23/11/18;
- la determina del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Via Acerbi di Pavia prot. n. 9701 del 26/11/2018;

**Firmato digitalmente da Rimini Luisa**

- la richiesta di segnalazione del medico individuato quale incaricato del servizio richiesto presso questa scuola, prot. n. 9619 del 23/11/18;
- l'individuazione del dott. Massimo Ferrari quale medico curante individuato dallo studio medico associato Ferrari Martinoli, per il servizio da prestare presso questa scuola, prot. n. 9650 del 23/11/18.

### CONSIDERATO

- che lo Studio medico associato Ferrari Martinoli ha individuato nella figura del Dott. Massimo Ferrari l'incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria da svolgersi presso questa scuola nel periodo dal 26/11/2018 – 25/11/2019

### SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

1. il dott. Massimo Ferrari, specialista in Medicina del lavoro, è nominato medico competente dell'Istituto Comprensivo di Via Acerbi di Pavia ai sensi del D.Lgs. 81/08.
2. l'esperto presterà la sua opera di Medico Competente di questo Istituto impegnandosi a sostenere i compiti di cui al D.Lgs. 81/08 e n. 106/2009, operando in piena sinergia con il Responsabile SPP e con il Dirigente Scolastico.
3. sono oggetto dell'incarico:
  - I. adempimenti di cui all'art. 25, con le modalità di cui all'art. 29:**
    - a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.  
Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
    - b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più' avanzati;
    - c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con il Dirigente Scolastico;
    - d) consegnare al Dirigente Scolastico, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni

di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti; fornire altresì, a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;

i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, o a richiesta del Dirigente Scolastico o RSPP in aggiunta, per casistiche da rivalutare;

l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) partecipare alla riunione periodica annuale del R.S.P.P.

## **II. attività previste dall'art. 40 D. Lgs 81/2008, al paragrafo 1-**

### **Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale:**

a) entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;

### **III. sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41:**

a) visita medica preventiva al fine di valutare le idoneità alle mansioni specifiche;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, di norma una volta l'anno, o con cadenza diversa in relazione ai rischi;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, istruire ed inviare il materiale sanitario;
- f) accertare le eventuali tutele in caso di stato di gravidanza;
- g) accertare le eventuali tutele negli altri casi contemplati dalla normativa vigente.

**Si richiamano per le eventuali inadempienze e irregolarità le sanzioni di cui agli artt. 58 e 220 D. Lgs 81/2008, e quanto previsto dall'art. 38 stesso D. Lgs relativo all'acquisizione di specifiche conoscenze per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, comprese le attività di formazione previste, e responsabilità.**

I lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria, salvo eventuali ulteriori necessità che dovessero emergere in sede di valutazione dei rischi, sentito l'RSPP, sono i collaboratori scolastici, gli assistenti amministrativi, il DSGA, il D.S. ed il collaboratore del D.S.; le visite mediche devono comprendere il visiotest per gli addetti amministrativi e la spirometria per i collaboratori scolastici.

4. Il compenso pattuito è di € 360,00 per l'incarico annuale di medico competente per tutto ciò che è specificato ai punti I e II e di € 38,00 per ogni visita medica di sorveglianza effettuata (compreso il costo dell'uscita) e di € 45,00 (compreso il costo dell'uscita) per ogni visita medica a richiesta del datore di lavoro o del lavoratore per accertare l'idoneità alla mansione svolta. Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi la lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 6 delle legge n. 133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n. 181 – Agenzia delle Entrate) Il pagamento degli onorari sarà effettuato a presentazione di fattura elettronica.

5. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto, poiché le attività svolte si configurano come prestazione occasionale.

6. La durata del presente contratto è fissata per anni 1 (uno) dal 26 novembre 2018 al 25 novembre 2019.

7. Ai sensi del Codice dei contratti pubblici. D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, considerate le Determinazioni dell' Avcp nr. 8 del 18 novembre 2010, 10 del 22 dicembre 2010, e 4 del 7 luglio 2011:

- l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- il bonifico, o ogni altro mezzo di pagamento idoneo, deve riportare, per ogni transazione effettuata dalla stazione appaltante e da subappaltatori e subcontraenti, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto", così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in L. n. 217/2010.

8. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, qualora non si rendesse più necessario per la realizzazione del progetto di pertinenza, mentre nulla sarà dovuto in caso di mancato risultato proporzionale realizzato.

Il Prestatore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto.

In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito, ed eventualmente utili alla prosecuzione dell'incarico con altro committente, altrimenti non verrà corrisposta alcun compenso; inoltre, se per effetto del mancato raggiungimento dell'obiettivo concordato, dovessero discendere danni all'Istituto, il Prestatore è tenuto a rifondere tali danni.

Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.

9. Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto. Pertanto il prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi nè portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto, e con il consenso di quest'ultimo.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o sensibili di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati.

L'Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare per tutti gli adempimenti connessi al fine dell'esecuzione del presente contratto, ai sensi della L.196/2003.

Ai sensi della Legge 675/1996 il Prestatore e/o Incaricato dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

In base al GDPR 2016/679 il contraente si impegna altresì al rispetto della normativa vigente relativamente ai dati di cui verrà a conoscenza per l'espletamento delle attività oggetto di incarico, relativi ai beneficiari ed al personale incaricato.

10. L'Istituto non ha l'onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che il prestatore dovesse subire presso l'Istituto; questi solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

Il presente contratto con l'I.C. di Via Acerbi provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura degli infortuni derivanti da responsabilità civile.

Si fa riferimento inoltre, nella loro piena efficacia, agli artt. 2043, 2047 e 2048 del C.C. e all'art. 61 L. 11-07-1980 n. 312.

11. In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime sono a carico del prestatore.

L'Imposta di Bollo ex DPR 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sul contratto, ed eventualmente sulle quietanze, viene stabilita essere a carico del Professionista e/o Incaricato.

12. Il contraente è tenuto a prendere visione dell'informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e della normativa nazionale, sul sito della scuola.

13. Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Pavia (PV).

Pavia, 26/11/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof.ssa Luisa Rimini

Per accettazione di quanto sopra e per conferma della piena conoscenza dei compiti, delle funzioni e degli obblighi inerenti la nomina a medico competente.

STUDIOMEDICO ASSOCIATO  
FERRARI MARTINOLI  
Dott. Massimo Ferrari